

# DAZI DOGANALI: STRATEGIE E PROCEDURE PER OTTENERE IL RIMBORSO

Webinar - 28 aprile 2026

**Daniele Ferretti**

Avvocato  
Attorney-at-Law (New York)  
Of Counsel North America



# Indice

---

**1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente**

---

**2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso**

---

**3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1**

---

**4. *Checklist* operativa per le imprese**

---

# Indice

**1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente**

**2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso**

---

**3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1**

---

**4. *Checklist* operativa per le imprese**

---

# 1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente

20 febbraio 2026

La Corte Suprema, nella sentenza *Learning Resources, Inc. v. Trump* (No. 24-1287), ha dichiarato illegittimi i dazi imposti ai sensi dell'*International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA), statuendo che un'imposizione tariffaria di così ampia portata richiede un'esplicita delega legislativa del Congresso.

4 e 27 marzo 2026

Il Giudice Richard K. Eaton della *U.S. Court of International Trade* (CIT) ha emanato alcune ordinanze relative al caso *Atmus Filtration, Inc. v. United States* (Court No. 26-01259), dando attuazione concreta alla pronuncia della Corte Suprema.

# 1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente

CIT *Order* in data 4 marzo 2026

*U.S. Customs and Border Protection* (CBP) deve liquidare tutte le *entries* non ancora liquidate senza applicare dazi IEEPA.

CBP deve riliquidare le *entries* liquidate per le quali la liquidazione non è ancora "definitiva".

Si applica a tutti gli importatori, non solo ai ricorrenti nel caso di specie.

CIT *Order* in data 27 marzo 2026

[Ordinanza attualmente sospesa in attesa della implementazione della fase 2 del CAPE]

Estende il mandato di riliquidazione alle *entries* " *finally liquidated*".

Supera *prima facie* la preclusione standard del 19 U.S.C. § 1514(c)(3).

# 1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente

Effetti dell'adozione dell'ordinanza della CIT in data 4 marzo 2026

CBP non avvia immediatamente i rimborsi, segnalando criticità operative e necessità di tempo,



ottiene una sospensione degli effetti dell'ordinanza da parte della CIT (6 marzo 2026),



avvia la progettazione di un sistema centralizzato per la gestione dei rimborsi (CAPE), implementato per la prima fase in data 20 aprile 2026.

# 1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente

Effetti dell'adozione dell'ordinanza della CIT in data 27 marzo 2026

La riliquidazione assume funzione ripristinatoria obbligatoria, nonostante le preclusioni legali ex 19 U.S.C. § 1514(c)(3) (180 giorni per il *filing* del *protest*),



Il fondamento giuridico dell'ordinanza rimane molto controverso alla luce del disposto di 28 U.S.C. § 1581(i),



Rimangono margini di incertezza relativamente alla riliquidazione automatica dei dazi su alcune tipologie di *entries* (cfr. *infra*).

# Indice

---

**1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente**

**2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso**

**3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1**

**4. *Checklist* operativa per le imprese**

---

# 2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso

SCENARI PRATICI E RIMEDI POSSIBILI			
<p>(1)</p> <p><i>Entries</i> liquidate <u>entro il 20 febbraio 2026</u> e <u>non comprese nella fase 1 del CAPE.</u></p>	<p>(2)</p> <p><i>Entries</i> liquidate <u>dopo il 20 febbraio 2026</u> e <u>non comprese nella fase 1 del CAPE.</u></p>	<p>(3)</p> <p><i>Entries</i> <u>comprese nella fase 1 del CAPE</u> ma <u>non ancora rimborsate da CBP ex 19 U.S. Code § 1501.</u></p>	<p>(4)</p> <p><i>Entries</i> <u>comprese nella fase 1 del CAPE non liquidate o liquidate da meno di 80 giorni.</u></p>

## 2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso

La Fase 1 del CAPE accetterà, ma non rimborserà e liquiderà immediatamente

*Entries "Suspended" "Extended" o "Under Review"*

*entries di magazzino doganale (warehouse entries)*

*le relative entries di prelievo dal magazzino (warehouse withdrawal entries).*

La Fase 1 del CAPE non elaborerà né accetterà

*entries contrassegnate per reconciliation o da richiesta di drawback pendente*

*entries con protest aperti o sospesi*

*entries non presentate tramite il sistema ACE, o prive di stato di liquidazione in ACE*

*entries soggette a dazi antidumping e/o compensativi (AD/CVD)*


*entries per le quali la liquidazione è divenuta definitiva*

## 2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso


### SCENARI PRATICI E RIMEDI POSSIBILI

(1)	(2)	(3)	(4)
<p><u>Entries liquidate entro il 20 febbraio 2026 e non comprese nella fase 1 del CAPE.</u></p>	<p><u>Entries liquidate dopo il 20 febbraio 2026 e non comprese nella fase 1 del CAPE.</u></p>	<p><u>Entries comprese nella fase 1 del CAPE ma non ancora rimborsate da CBP ex 19 U.S. Code § 1501.</u></p>	<p><u>Entries comprese nella fase 1 del CAPE non ancora liquidate o liquidate da meno di 80 giorni.</u></p>
<p>Fattispecie a maggior rischio. Limite di 180 giorni per il <i>protest</i>. Valutare, se oltre, il ricorso alla CIT.</p>	<p><i>Protest</i> ancora possibile entro i 180 giorni dalla liquidazione.</p>	<p>Possibilità che CBP non rimborsi tempestivamente entro 90 giorni. <i>Protest</i> cautelativo.</p>	<p>Presentare tempestivamente la richiesta di rimborso utilizzando CAPE.</p>


## 2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso



## 2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso



## 2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso



## 2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso

### *Focus: Entries* comprese nella fase 1 del CAPE

#### Entro 90 giorni dalla liquidazione

CBP può procedere a riliquidazione volontaria ai sensi del 19 U.S.C. § 1501, senza necessità di *protest* o ricorso alla CIT da parte dell'importatore.



#### Tra 90 e 180 giorni dalla liquidazione

Per preservare cautelativamente il proprio diritto al rimborso, l'importatore dovrebbe depositare un *protest formale* ex 19 U.S.C. § 1514(c)(3) nonostante quanto previsto dall'ordinanza del 27 marzo della CIT.



#### Rischio

Il mancato deposito del *protest* in tale fattispecie comporta il rischio di definitività e perdita del credito.

# Indice

---

**1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente**

---

**2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso**

---

**3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1**

---

**4. *Checklist* operativa per le imprese**

---

### 3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1

CAPE: nuova funzionalità del sistema ACE (*Automated Commercial Environment*) sviluppata dal CBP per rimborsi IEEPA

E' implementata in fasi; in data 20 aprile 2026 è stata avviata la fase 1

GUIDA OPERATIVA UFFICIALE  
ALL'UTILIZZO:  
[https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace\\_portal\\_cape\\_qrg\\_trade\\_0.pdf](https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_cape_qrg_trade_0.pdf)

### 3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1

#### ACCESSO AL SISTEMA CAPE E PREDISPOSIZIONE DEL *FILING*

Il *filing* avviene mediante file CSV contenente i numeri delle *entries* interessate; per ciascuna dichiarazione possono essere incluse fino a 9.999 *entries*, con possibilità di presentare ulteriori *submission* separate in caso di volumi superiori. La richiesta viene presentata tramite una CAPE *Declaration*, caricata nella sezione dedicata del portale ACE.

Prima del caricamento, è essenziale verificare l'esattezza dei numeri di *entry*, la corrispondenza con il soggetto legittimato e l'idoneità delle posizioni alla fase 1 del programma. L'accesso è riservato all'Importer of Record (IOR) oppure al broker doganale autorizzato che ha curato le dichiarazioni originarie.

È inoltre opportuno svolgere una verifica preliminare sulla titolarità economica del rimborso, soprattutto nei casi in cui l'IOR non coincida con il soggetto che ha sostenuto il costo dei dazi. In tali situazioni può risultare necessario predisporre preventivamente adeguate istruzioni, lettere di pagamento o accordi interni per disciplinare la materia.

### 3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1

#### PROCESSO DI VALIDAZIONE E RICALCOLO DEL RIMBORSO

Dopo il caricamento, il sistema effettua un primo controllo formale sulla dichiarazione: corretto formato del *file*, integrità dei dati e legittimazione del soggetto che presenta il *claim*. In caso di errori tecnici, la *submission* viene respinta.

Superata questa fase, le singole *entries* vengono verificate. Quelle non conformi vengono escluse, mentre le altre continuano il processo. Una volta accettata la dichiarazione, viene assegnato un numero identificativo CAPE utile per il monitoraggio della pratica.

CBP procede successivamente alla rimozione dei codici tariffari IEEPA (Chapter 99), ricalcola i dazi correttamente e determina automaticamente l'ammontare del rimborso dovuto, comprensivo degli interessi previsti dalla normativa federale.

### 3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1

#### LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO E ASPETTI PRATICI

Per le *entries* ancora non liquidate, il sistema prevede normalmente la liquidazione entro circa 45 giorni dall'accettazione della CAPE Declaration, salvo casi sospesi, estesi o soggetti a revisione. Per le *entries* già liquidate ma ancora ammissibili, CBP procede alla *reliquidation* e successivo rimborso.

I pagamenti vengono consolidati per IOR e data di liquidazione, quindi corrisposti tramite ACH (*Automated Clearing House*). Per questo motivo è fondamentale che il beneficiario abbia preventivamente attivato le coordinate bancarie nel sistema CBP.

In condizioni ordinarie, il rimborso può essere ricevuto entro 60-90 giorni dall'accettazione del *claim*, fermo restando che verifiche di *compliance* o anomalie documentali possono allungare i tempi di lavorazione. È consigliabile, pertanto, monitorare costantemente lo stato delle pratiche tramite i report disponibili nel portale ACE.

# Indice

---

**1. Sintesi dell'evoluzione normativa più recente**

---

**2. Quadro normativo corrente e strategie di rimborso**

---

**3. Operatività del sistema CAPE per i rimborsi della fase 1**

---

**4. *Checklist* operativa per le imprese**

## 4. Checklist operativa per le imprese (1/2)

- Identificare il soggetto legittimato al *claim*.
- Verificare chi risulta *Importer of Record* (IOR) nelle singole *entries*.
- Accertare se l'IOR coincide con il soggetto che ha sostenuto economicamente i dazi.
- Ricostruire l'elenco completo delle *entries* interessate con relativi numeri di *entry*, date, porti di ingresso e valori dichiarati.
- Verificare l'ammissibilità delle *entries* alla fase 1 di CAPE (non liquidate o liquidate entro i limiti temporali previsti).
- Controllare la data di *liquidation* di ciascuna *entry* e gli eventuali termini per *protest* o altri rimedi alternativi.
- Valutare se presentare *protest* cautelativi per *entries* non coperte da CAPE o prossime alla scadenza dei 180 giorni.
- Accertare l'assenza di ostacoli procedurali (*drawback claims*, *protests* pendenti, AD/CVD, *reconciliation* o altre eccezioni).

## 4. Checklist operativa per le imprese (2/2)

- Verificare i rapporti con il *customs broker* originario e la disponibilità a collaborare nel *filing* CAPE.
- Attivare o aggiornare il sistema ACH per la ricezione dei rimborsi elettronici negli Stati Uniti.
- Raccogliere la documentazione commerciale e doganale (fatture, *packing list*, *proof of payment*, *entry summaries*, contratti Incoterms).
- Predisporre il file CSV richiesto da CAPE con dati corretti e coerenti rispetto alle *entries* originali.
- Preparare idonea documentazione contrattuale nei casi complessi o con più soggetti coinvolti.
- Valutare impatti fiscali e contabili del rimborso in Italia e negli Stati Uniti.
- Monitorare costantemente lo stato della pratica CAPE e gli eventuali aggiornamenti CBP su successive fasi del programma.
- Preparare una strategia alternativa per *entries* escluse o rimborsi negati.

# Daniele Ferretti

Of Counsel North America

Avvocato

Attorney-at-Law (New York)

Ambassador of the European American Chamber of Commerce (EACC), I.C.

Advisory Board Member of the IBA Product Law & Advertising Committee

## Professional Background

Licensed in New York State (2009)

Licensed in Italy (2005)

LL.M. Penn State University, Louis F. Del Duca Scholarship

Post-graduate Certificates in Negotiation, Mediation and Arbitration (Hamline University) (2004)

Master in Business & Economics (2003)

University of Florence, J.D. Degree (2002)

## Expertise

Corporate and Finance

M&A

Buy-Outs, Carve-Out and Spin-Off Transactions

SPACs & ESOPs

Private Equity & Venture Capital

Asset Management, Strategic Investments and ESG

IP and Technology

Estates, Trusts and Private Clients

International Business & Trade

Litigation, Mediation and Arbitration

Insolvency and Restructuring

Global Mobility & Employment

## References

Author, industry spokesperson and trusted partner on strategies for establishing and expanding business operations worldwide.

Successfully represented domestic and international clients in business contracts, corporate governance, mergers and acquisitions, joint ventures, corporate reorganizations, arbitrations and global mobility.

Worked across various industries and sectors, including fashion, jewelry, luxury, beauty and cosmetics, consumer products, furniture, technology, industrial machinery, equipment and tools, real estate and construction, hospitality, logistics services, e-commerce, sporting goods, food and beverage



T +39 049 804 69 11  
daniele.ferretti@roedl.com

## Media Mentions

Milano Finanza, Le Fonti, Italia Economy, Lombardia Economy, Toscana Economy, La Nazione, Il Tirreno, NT+ Diritto, Global Legal Chronicle, Top Legal, Diritto 24, Legal Community, D-commerce, Law Talks, ecc.

\* Providing accounting, auditing, tax and business consulting professional services

**Rödl USA\***

Atlanta Georgia  
 Birmingham Alabama  
 Charlotte North Carolina  
 Chicago Illinois  
 Cincinnati Ohio  
 Detroit Michigan  
 Greenville South Carolina  
 Houston Texas  
 New York City New York  
 Boston Massachusetts

Arabia Saudita	Austria	Azerbaijan	Bielorussia	Brasile	Bulgaria	Canada	Cina	Croazia	Cipro	Danimarca	Emirati Arabi Uniti	Estonia	Filippine	Finlandia
Francia	Georgia	Germania	Gran Bretagna	Hong Kong	India	Indonesia	Italia	Kazakistan	Kenya	Lettonia	Lituania	Malesia	Myanmar	Norvegia
Polonia	Portogallo	Repubblica Ceca	Romania	Serbia	Singapore	Slovacchia	Slovenia	Sud Africa	Spagna	Stati Uniti	Svezia	Svizzera	Tailandia	Turchia
Vietnam	Ucraina	Ungheria	Uzbekistan											

**Rödl Italia**

Milano T +39 02 63288411  
 Roma T +39 06 96701270  
 Bolzano T +39 0471 1943200  
**Padova T +39 049 8046911**

**Via Francesco Rismondo 2/E**

**Email: [daniele.ferretti@roedl.com](mailto:daniele.ferretti@roedl.com)**

# RÖDL

COPYRIGHTS & DISCLAIMER. La presentazione che precede contiene informazioni generali e non intende essere esaustiva, né sostituire una consulenza professionale; pertanto, non può essere considerata o utilizzata come base per eventuali decisioni o azioni da parte Vostra. Pur avendo verificato il contenuto delle diapositive, non è possibile assicurare che tutte le informazioni contenute in questa presentazione siano accurate e aggiornate alla data odierna. Qualsiasi utilizzo è fatto esclusivamente a Vostro rischio. In assenza di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'avv. Daniele Ferretti, autore e titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà sui contenuti che precedono, le informazioni contenute nella presente presentazione non possono essere riprodotte, trasferite o altrimenti ridistribuite, in tutto o in parte, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compresa la fotocopiatura, la trasmissione via fax, la registrazione o la trascrizione. È altresì vietato l'utilizzo di strumenti per registrare, recuperare o riutilizzare le relative informazioni. Il contenuto della presentazione è tutelato ai sensi delle leggi nazionali e internazionali in materia di *copyrights*.

